

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 37 del 14.9.2016

Supplemento n. 147

mercoledì, 14 settembre 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

Statuto (modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 23 del 01.08.2016) in vigore dal 08.09.2016.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL'EMPOLESE VALDELSA

Statuto (modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 23 del 01.08.2016) in vigore dal 08.09.2016.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

Art. 2 Finalità dell'Unione dei Comuni

Art. 3 Principi dell'azione amministrativa

Art. 4 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE DEI COMUNI

Art. 5 Decentramento amministrativo

Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni

Art. 7 Funzioni e servizi esercitati dall'Unione mediante convenzioni

Art. 8 Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

Art. 9 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

Art. 10 Disciplina regolamentare

Art. 11 Servizi di prossimità

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

Art. 12 Organi di Governo dell'Unione dei Comuni

Art. 13 Presidente dell'Unione dei Comuni

Art. 14 Competenze del Presidente dell'Unione dei Comuni

Art. 15 Presidente del Consiglio dell'Unione

Art. 16 Composizione del Consiglio dell'Unione

Art. 17 Disposizioni sulla rappresentanza di genere

Art. 18 Funzionamento del Consiglio dell'Unione

Art. 19 Osservatorio permanente sui Servizi pubblici locali e sulle Società partecipate

Art. 20 Sedute e deliberazioni del Consiglio dell'Unione

Art. 21 Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

Art. 22 Cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione

Art. 23 Scioglimento del Consiglio dell'Unione

Art. 24 Composizione della Giunta dell'Unione

Art. 25 Competenze della Giunta dell'Unione

Art. 26 Funzionamento della Giunta dell'Unione

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 27 Principi generali

Art. 28 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 29 Direttore Generale

Art. 30 Segretario Generale

Art. 31 Personale dell'Unione dei Comuni

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32 Principi generali

Art. 33 Finanze dell'Unione dei Comuni

Art. 34 Programmazione finanziaria

Art. 35 Revisore dei conti

Art. 36 Servizio di Tesoreria

Art. 37 Patrimonio dell'Unione dei Comuni

CAPO VI

RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 38 Recesso di un Comune dal vincolo associativo per una determinata funzione

Art. 39 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Art. 40 Scioglimento consensuale dal vincolo associativo per una determinata funzione

Art. 41 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Procedimento di revisione dello Statuto

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Funzioni e servizi della Provincia di Firenze

Art. 44 Norme transitorie

Art. 45 Norma finale e di rinvio

Art. 46 Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa

1. Il Circondario dell'Empolese Valdelsa è istituito ai sensi della L.R. 29 maggio 1997, n. 38, quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo

nell'ambito della Regione Toscana per l'esercizio di funzioni e servizi di ambito sovracomunale affidati, attraverso strumenti di concertazione, dalla Provincia e dai Comuni, secondo le norme della Costituzione, delle leggi statali e regionali vigenti e del presente Statuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino e Vinci, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68 e del presente Statuto, formano l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (di seguito Unione dei Comuni).

3. L'Unione dei Comuni esercita le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, dalla Città Metropolitana nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi della L.R. 29 maggio 1997, n. 38, dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Esercita, altresì, le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. L'Unione dei Comuni è un Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia normativa, amministrativa, organizzativa, gestionale, contabile e finanziaria. L'Unione dei Comuni ha una durata illimitata.

5. L'Unione dei Comuni può dotarsi, con deliberazione del Consiglio dell'Unione, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso è consentito previa autorizzazione del Presidente.

6. L'Unione dei Comuni ha sede nel Comune di Empoli, in piazza della Vittoria, n. 54. La sede legale può essere modificata con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

7. Nell'ambito del territorio dell'Unione dei Comuni, possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta. Presso ogni Comune sono garantiti ai cittadini e alle imprese servizi di sportello con compiti di informazione, di ricezione di domande e di istanze, di conoscenza degli atti adottati che li riguardano.

8. L'Unione dei Comuni individua un apposito spazio sul proprio sito informatico destinato all'Albo Pretorio per la pubblicazione dei propri atti e provvedimenti amministrativi, avente effetto di pubblicità legale.

Art. 2

Finalità dell'Unione dei Comuni

1. L'Unione dei Comuni persegue le seguenti finalità:

a) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione, della Città Metropolitana e della Provincia; costituisce l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio;

b) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione dei Comuni;

c) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati;

d) partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio;

f) agevola e sostiene i processi di fusione tra i Comuni dell'Unione che i singoli Consigli comunali potranno deliberare.

Art. 3

Principi dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Unione dei Comuni persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

2. L'azione amministrativa dell'Unione dei Comuni, nel rispetto delle identità comunali, persegue la razionalizzazione dei costi e promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa anche mediante il pieno utilizzo degli strumenti informatici.

3. L'Unione dei Comuni cura i rapporti con i cittadini, con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione.

Art. 4

Principi della partecipazione

1. L'attività dell'Unione dei Comuni si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.

2. L'Unione dei Comuni assicura ai cittadini dei Comuni del territorio l'accesso alle informazioni ed agli atti da esso formati o detenuti, secondo le vigenti norme di legge statale e regionale e riconosce, altresì, il diritto degli stessi di presentare istanze, petizioni e proposte

rivolte al Consiglio dell'Unione in materie ed ambiti che rivestano uno specifico interesse per la tutela della comunità interessata. Tali atti comportano l'obbligo di trattazione nelle sedi istituzionali.

3. Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini, l'Unione dei Comuni può istituire apposite Consulte aventi funzioni propositive e consultive per ambiti e materie determinati.

4. L'Unione dei Comuni può indire referendum consultivi su proposte di particolare interesse per la popolazione in materie di propria competenza, quando lo richiedono almeno duemila elettori, residenti in almeno la metà più uno dei Comuni o tre Consigli comunali del territorio dell'Unione dei Comuni. Hanno diritto di voto nel referendum consultivo i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione dei Comuni, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri residenti che abbiano raggiunto la maggiore età.

5. La proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi purché abbia partecipato al voto almeno il quaranta per cento degli aventi diritto.

6. L'Unione dei Comuni promuove il Bilancio partecipato al fine di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali per l'impiego delle risorse finanziarie dell'Ente.

7. Le modalità di attuazione della partecipazione dei cittadini sono disciplinate nel regolamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, ivi compresi i casi di inammissibilità del referendum consultivo, da approvarsi entro sei mesi dall'adozione del presente Statuto.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE DEI COMUNI

Art. 5

Decentramento amministrativo

1. L'Unione dei Comuni può esercitare funzioni e servizi in luogo e per conto della Regione, della Città Metropolitana e della Provincia, previa stipula di apposita convenzione di cui al Titolo III della legge regionale 27-12-2011, n. 68.

2. La convenzione è approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione dei Comuni esercita, in luogo e per

conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni fondamentali:

a) Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo

b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia

f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, IV co., della Costituzione

h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici

i. Polizia municipale e polizia amministrativa locale

l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

l bis) Statistica.

c.1 bis) La decorrenza dell'effettivo esercizio della funzione lett. l bis) viene fissata, per tutti i Comuni aderenti, dalla data della delibera di Giunta dell'unione che prevederà le misure organizzative di attuazione da adottarsi entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo previsto dalla legge regionale".

2. L'effettivo esercizio decorre, per tutti i Comuni aderenti, dal 31-12-2012 per le funzioni e i servizi di cui alle lettere e), g) e i). Per le restanti funzioni e servizi di cui al comma 1, l'effettivo esercizio decorre dall'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che dispone in tal senso.

3. La modifica o cessazione in tutto o in parte delle funzioni e servizi elencati comporta revisione statutaria cui si applicano le procedure previste all'art. 42 del presente Statuto, salvo quanto disposto dall'art. 42, comma 5.

Art. 7

Funzioni e servizi esercitati dall'Unione mediante convenzioni

1. L'Unione dei Comuni subentra, altresì, nella gestione anche delle sotto indicate funzioni e servizi, il cui esercizio è disciplinato da apposite convenzioni con gli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Statuto:

- Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi e nomadi
- Servizi di protezione civile
- Formazione del personale dipendente dei Comuni
- Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- Sistema informativo territoriale
- Funzioni in materia di vincolo idrogeologico
- Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco
- Società dell'informazione e della conoscenza
- Attività di supporto giuridico alle gestioni associate attivate
- L.O.D.E. Livello ottimale di esercizio in materia di ERP.

2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle gestioni associate di cui al comma 1, fanno capo all'Unione dei Comuni.

3. Ove le attività di cui al comma 1 siano dal legislatore ricondotte nell'ambito delle funzioni fondamentali di cui all'art. 6 del presente Statuto, le disposizioni contenute nelle convenzioni ancora in corso di validità al momento di entrata in vigore dello Statuto stesso, si applicano se e in quanto compatibili con le disposizioni statutarie.

Art. 8

Modalità di determinazione e ripartizione di spese ed entrate

1. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione dei Comuni risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente, nel rispetto dei principi che disciplinano i costi standard.

2. La ripartizione delle spese di cui al comma 1 tra tutti i Comuni aderenti è stabilita dalla Giunta dell'Unione di intesa con i Comuni interessati, secondo i seguenti parametri, utilizzati anche contestualmente secondo pesi diversi in rapporto alla funzione o servizio considerati:

- a) popolazione residente nel Comune
- b) superficie territoriale del Comune
- c) altri parametri oggettivi specificamente individuati all'interno dei provvedimenti di ripartizione.

3. Le entrate attribuite all'Unione dei Comuni sono di norma imputate in riduzione della spesa sostenuta e da ripartire; in caso di entrate superiori al fabbisogno, le

eccedenze sono attribuite ai singoli enti in relazione alla provenienza delle entrate stesse.

4. Tutti i Comuni sono tenuti a partecipare alle spese dell'Unione dei Comuni, comprese quelle per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni obbligati, nella misura stabilita da appositi provvedimenti di cui al comma 2, lett. c).

5. In caso di mancato accordo tra i Comuni partecipanti, le spese di cui al comma 1 sono comunque ripartite tra tutti i Comuni aderenti con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni a maggioranza assoluta dei membri e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

Art. 9

Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione dei Comuni, mediante apposita convenzione, l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti dall'art. 6.

2. La convenzione è prima approvata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni e successivamente approvata dai Consigli Comunali.

Art. 10

Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dalla Provincia, la convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto disciplina le norme regolamentari applicabili.

2. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione dei Comuni, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione.

3. Gli uffici competenti dell'Unione dei Comuni assicurano la predisposizione dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni delegate dai Comuni, del regolamento del Consiglio dell'Unione, del regolamento di contabilità, del regolamento dell'attività contrattuale e del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

4. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione dei Comuni, i Comuni non possono adottare atti in difformità.

5. La conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di parte presentate prima del termine da cui

decorre l'esercizio delle funzioni di cui all'art.6 da parte dell'Unione dei Comuni, ovvero di ulteriori funzioni e servizi di cui all'art. 9, compete all'Unione dei Comuni.

Art. 11

Servizi di prossimità

1. L'Unione dei Comuni favorisce e promuove le iniziative volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi con priorità per le aree caratterizzate da maggior disagio.

2. L'Unione dei Comuni predispone strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento di tali servizi.

3. L'Unione dei Comuni individua gli interventi da attuare, da parte dell'Unione dei Comuni stesso o dei Comuni aderenti, per fronteggiare dette situazioni promuovendo l'introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità.

CAPO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Organi di Governo dell'Unione dei Comuni

1. Sono organi dell'Unione dei Comuni:

- a) il Presidente dell'Unione
- b) il Consiglio
- c) la Giunta.

2. L'Unione dei Comuni istituisce la figura del Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. Per i membri degli organi di governo e per il Presidente del Consiglio dell'Unione non è prevista alcuna indennità di carica.

Art. 13

Presidente dell'Unione dei Comuni

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta a rotazione tra i Sindaci dei Comuni aderenti e dura in carica per cinque anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco.

2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti, escludendo ogni volta il Comune il cui Sindaco abbia già ricoperto l'incarico per cinque anni, fino a completa rotazione.

3. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco, il Presidente cessa automaticamente

dalla carica di Presidente dell'Unione dei Comuni e le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

4. Le dimissioni da Presidente dell'Unione dei Comuni sono indirizzate alla Giunta, presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo dell'Ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Le dimissioni del Sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'Unione dei Comuni sono prive di effetti.

6. Nel caso di cui al comma 3, entro trenta giorni i Sindaci dei Comuni aderenti eleggono il nuovo Presidente.

7. Decorsi i trenta giorni senza che la Giunta abbia provveduto all'elezione del nuovo Presidente dell'Unione dei Comuni, e fino a detta elezione, la carica di Presidente è ricoperta di diritto a rotazione ogni novanta giorni, alternando il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica con il Sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il Sindaco che ha già ricoperto l'incarico.

Art. 14

Competenze del Presidente dell'Unione dei Comuni

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Unione dei Comuni, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede la Giunta.

2. In particolare il Presidente:

- a) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione dei Comuni
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti
- c) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti
- d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso enti, aziende ed istituzioni
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto, nonché dal regolamento
- f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione dei Comuni.

3. Il Presidente relaziona annualmente, entro il 30 giugno, ai Consigli comunali sulla realizzazione degli obiettivi programmati e sulla corretta ed economica gestione delle risorse affidate all'Unione dei Comuni.

Art. 15

Presidente del Consiglio dell'Unione

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio dell'Unione dei Comuni e cura, di concerto con l'Ufficio di Presidenza di cui al comma 5, la programmazione dei lavori del Consiglio dell'Unione, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale 8 con i Gruppi consiliari, coordina l'attività delle Commissioni, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio dell'Unione.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Unione dura in carica per cinque anni, salvo dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di consigliere comunale.

3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'Unione nelle prime due votazioni. Nella terza votazione il Presidente è eletto con la maggioranza dei votanti.

4. Per il Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni non è prevista alcuna indennità di carica.

5. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio dell'Unione, dai Capigruppo consiliari e dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato.

Art. 16

Composizione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dai Sindaci e dai rappresentanti dei Comuni aderenti, eletti secondo i seguenti criteri:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, da due rappresentanti elettivi, uno di maggioranza e uno di minoranza;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza;

I criteri per la determinazione della popolazione di cui alle lettere a) e b) sono quelli seguiti per l'elezione dei Consigli comunali di cui i consiglieri sono rappresentanti nel Consiglio dell'Unione.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di

minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. Nei casi in cui i rappresentanti del Comune sono due, e non siano eletti nei termini stabiliti dall'art. 44, comma 2, sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione:

a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'Unione dei Comuni, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato

b) il consigliere comunale di minoranza eletto ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la cui lista o gruppo di liste ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti tra più consiglieri eletti ai sensi delle medesime disposizioni, il consigliere più anziano di età

c) in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'Unione dei Comuni da parte del rappresentante di cui alla lettera b), il consigliere comunale di minoranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale tra gli eletti in una o più 9 liste non collegate al sindaco e, in caso di parità di cifre individuali tra più consiglieri aventi dette caratteristiche, il consigliere più anziano di età; in caso di ulteriore rinuncia o cessazione per qualsiasi causa, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato.

5. Nei casi in cui i rappresentanti del Comune sono quattro, e non siano eletti nei termini stabiliti dall'art. 44, comma 2, sono di diritto componenti del Consiglio dell'Unione:

a) i Consiglieri comunali di maggioranza individuati ai sensi del comma 4, lettera a)

b) i Consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:

1) i Consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del Comune i consiglieri

secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel Consiglio dell'Unione dei Comuni;

2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i Consiglieri di cui al comma 4, lettera c), eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al Consigliere che ha rinunciato o è cessato;

3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui al comma 4, lettera c), considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.

6. In tutti gli altri casi di cui all'art. 21 del presente Statuto, il Comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio dell'Unione entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione dei Comuni.

7. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale o, in assenza, il Sindaco, comunica all'Unione dei Comuni i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio che presiede e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti di diritto.

Art. 17

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione dei Comuni, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della l.r. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione dei Comuni si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione dei Comuni sono, oltre al sindaco, in numero di due, in ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

5. Quando i rappresentanti che spettano al Comune nel Consiglio dell'Unione dei Comuni sono, oltre al sindaco, in numero di quattro, e il sindaco è dello stesso genere di quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri vi sono persone di entrambi i generi, si procede, con voto disgiunto limitato a uno, prima all'elezione dei due rappresentanti di minoranza, e poi all'elezione dei due di maggioranza. Se nessuno dei rappresentanti di minoranza che risultano eletti è di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale e tra i consiglieri di maggioranza vi sono persone di entrambi i generi, la votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la prima votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una seconda votazione, che è valida solo se risulta eletto almeno un rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale. Se la seconda votazione non è valida, i consiglieri di maggioranza procedono ad una terza votazione, che è valida anche se non risulta eletto nessun rappresentante di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione dei Comuni. La competenza del Consiglio dell'Unione è limitata all'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Presidente dell'Unione promuove sugli atti fondamentali di iniziativa della Giunta, o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, fasi formali di confronto con il Consiglio per verificarne gli orientamenti. L'avvio del confronto è preceduto da un'apposita informativa.

3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri, che disciplini in particolare l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio dell'Unione e dei propri organi interni, l'iniziativa delle deliberazioni e dei provvedimenti amministrativi di competenza

del Consiglio dell'Unione, le procedure di nomina, designazione, indirizzo e controllo, informazione e partecipazione, assicurando l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.

4. Il Consiglio dell'Unione istituisce commissioni permanenti nel numero e con le competenze stabilite dal suo regolamento.

5. Il Consiglio può istituire commissioni speciali per oggetti e tempi determinati.

6. Le commissioni consiliari sono composte in relazione all'entità numerica dei gruppi, secondo le norme del regolamento.

7. Ogni consigliere fa parte di una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola.

8. I membri della Giunta non fanno parte delle commissioni ma hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola.

9. Ad una delle commissioni permanenti è attribuita la funzione di verifica e controllo sull'attività gestionale dell'Ente.

Art. 19

Osservatorio permanente sui Servizi pubblici locali e sulle Società partecipate

1. E' istituito, e normato con apposito regolamento, l'Osservatorio permanente sui Servizi pubblici locali e sulle Società partecipate (di seguito Osservatorio).

2. L'Osservatorio monitora il rispetto dei parametri fissati nei contratti di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi.

3. Dell'Osservatorio devono far parte rappresentanti dei gruppi consiliari e rappresentanti della Giunta.

Art. 20

Sedute e deliberazioni del Consiglio dell'Unione

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono convocate dal suo Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio dell'Unione entro venti giorni qualora lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei consiglieri dell'Unione dei Comuni.

2. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito in presenza della maggioranza dei suoi componenti ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole

della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione della legge o del presente Statuto.

3. In caso di temporanea non corrispondenza delle funzioni di cui all'art. 6 esercitate dall'Unione dei Comuni per i Comuni, e limitatamente a tale periodo, l'approvazione degli atti fondamentali dell'Ente e degli indirizzi per l'organizzazione degli uffici, comporta il voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentano i Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. Il Consiglio dell'Unione si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio dell'Unione.

5. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio dell'Unione e delle decisioni assunte.

6. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 21

Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri del Consiglio dell'Unione dei Comuni i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. Il regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina procedure e modalità.

2. Ogni consigliere, con le procedure stabilite dai regolamenti, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio dell'Unione.

3. Ogni consigliere ha diritto di presentare, per l'espletamento delle proprie funzioni, ogni istanza di sindacato ispettivo nonché di presentare all'esame del Consiglio dell'Unione, nei modi e nelle forme stabilite, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di risoluzione e quant'altro disciplinato dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Ciascun consigliere, con le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione dei Comuni e dalle aziende ed enti dipendenti dalla stessa, copia degli atti e documenti e tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

5. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sugli atti e sulle notizie ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge.

6. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione dei Comuni la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio dell'Unione. Il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio dell'Unione.

7. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio dell'Unione valuta le giustificazioni addotte al fine di pronunciare o meno la decadenza del consigliere che ha effetto immediato.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione dei Comuni, indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Unione, e per conoscenza al Sindaco del Comune di appartenenza devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione dei Comuni, i Consigli comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro trenta giorni ad eleggere il nuovo rappresentante. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 4 e 5.

10. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere del Consiglio dell'Unione dei Comuni, appena divenute efficaci.

11. I Comuni possono, in ogni tempo, sostituire i consiglieri eletti o individuati ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

Art. 22

Cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione

1. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'articolo 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di consigliere del Consiglio dell'Unione nei seguenti casi:

- a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, nei casi previsti dal D.Lgs. 267/2000 e dalla legge regionale
- b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del Consiglio comunale
- c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'articolo 59 del

D.Lgs. 267/2000; la cessazione dalla carica di consigliere del Consiglio dell'Unione dei Comuni resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere del Consiglio dell'Unione dei Comuni ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 69 del D.Lgs. 267/2000

e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento di detta cessazione

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere del Consiglio dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione dei Comuni

g) dal momento in cui il Consiglio dell'Unione dei Comuni ha deliberato, secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio dell'Unione, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del Consiglio dell'Unione.

2. Il rappresentante del Comune cessa, altresì, dalla carica di consigliere del Consiglio dell'Unione dal momento dell'elezione del sostituto ai sensi dell'art. 21, comma 11 del presente Statuto.

3. Se la cessazione del consigliere dell'Unione dei Comuni interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni, essa può essere rilevata anche al momento all'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio dell'Unione con il sostituto. In tal caso, la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio dell'Unione, ed egli ha titolo per parteciparvi, purché il Consiglio comunale competente alla designazione abbia completato l'iter per l'individuazione del sostituto; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 23

Scioglimento del Consiglio dell'Unione

1. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione dei Comuni, i Comuni devono esprimere i rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio dell'Unione entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. I consiglieri rappresentanti del Comune che risultano componenti del Consiglio dell'Unione al momento della nomina del commissario non possono ricoprire la carica di consiglieri del Consiglio dell'Unione per l'intero mandato amministrativo del Comune.

3. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2, decorso il termine di quarantacinque giorni, si

applicano le disposizioni dettate dall'art. 16, commi 4 e 5, del presente Statuto.

4. Il Presidente di ciascun Consiglio comunale o, in assenza, il Sindaco, comunica i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio o dei componenti di diritto al Presidente dell'Unione che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione nei successivi quindici giorni.

Art. 24

Composizione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il sindaco cessato.

2. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione immediata da ogni carica ricoperta negli organi di governo dell'Unione dei Comuni.

Art. 25

Competenze della Giunta dell'Unione

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione dei Comuni ed opera attraverso deliberazioni collegiali, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio dell'Unione o al Presidente dell'Unione.

3. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione; riferisce annualmente al Consiglio dell'Unione sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

4. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Unione.

Art. 26

Funzionamento della Giunta dell'Unione

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

2. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà più uno degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

3. In caso di temporanea non corrispondenza delle funzioni di cui all'art. 6 esercitate dall'Unione dei Comuni per i Comuni, e limitatamente a tale periodo, l'approvazione delle proposte di atti fondamentali dell'Ente e delle norme per l'organizzazione degli uffici, comporta il voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentano i Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. La Giunta si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure ne facciano richiesta per iscritto al Presidente almeno tre membri della Giunta stessa. In quest'ultimo caso la Giunta deve essere convocata entro i successivi quindici giorni.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli assessori comunali, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 27

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione dei Comuni operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

2. L'organizzazione si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. L'organizzazione delle strutture è impostata al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali e di ulteriori funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Provincia, dalla Città Metropolitana e dalla Regione.

4. L'Unione dei Comuni promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni.

5. L'Unione dei Comuni garantisce lo svolgimento di corrette relazioni sindacali, coinvolgendo le Organizzazioni sindacali e le rispettive R.S.U., nel rispetto dei diritti sindacali previsti dalla normativa vigente.

6. L'Unione dei Comuni valorizza il personale che

opera presso le proprie strutture e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione dei Comuni disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

2. L'Unione dei Comuni può avvalersi delle sedi e strutture dei Comuni partecipanti.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

4. L'Unione dei Comuni prevede forme di coordinamento dell'attività degli uffici, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'Ente.

5. La struttura organizzativa si articola in servizi e unità operative, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

Art. 29

Direttore Generale

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta, può provvedere alla nomina di un Direttore Generale dell'Unione dei Comuni.

2. Il Direttore Generale svolge le funzioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Direttore Generale partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

Art. 30

Segretario Generale

1. L'Unione dei Comuni ha un Segretario Generale nominato dal Presidente con apposito provvedimento e scelto tra i Segretari dei Comuni aderenti.

2. Il Segretario Generale dell'Unione dei Comuni resta in carica fino al termine del mandato del Presidente e svolge le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.

3. Può essere nominato un Vicesegretario tra il

personale dell'Unione dei Comuni, in possesso dei requisiti professionali.

Art. 31

Personale dell'Unione dei Comuni

1. Il personale dell'Unione dei Comuni è composto da:

- a) dipendenti trasferiti, in distacco o in comando dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dalla Provincia;
- b) dipendenti trasferiti, in distacco o in comando dai Comuni partecipanti;
- c) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti.

2. In ogni modalità assunzionale, l'Unione dei Comuni assicura il rispetto dei principi di finanza pubblica.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, delibera la richiesta di personale ai Comuni partecipanti.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

5. I responsabili dei servizi dell'Unione dei Comuni esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

6. L'Unione dei Comuni farà ricorso prioritariamente al proprio personale dipendente, o al personale dipendente dei Comuni che la compongono, per ricoprire posizioni dirigenziali ed apicali per lo svolgimento dei servizi di gestione associata, in conformità alle finalità di contenimento e qualificazione della spesa pubblica.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 32

Principi generali

1. All'Unione dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento contabile dei Comuni.

2. L'Unione dei Comuni garantisce la trasparenza dei documenti contabili al fine di consentire ai cittadini la massima conoscenza e leggibilità dei fatti contabili ed economici che riguardano l'attività dell'Ente e di

favorire le forme della partecipazione secondo i dettati del presente Statuto.

3. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.

Art. 33

Finanze dell'Unione dei Comuni

1. L'Unione dei Comuni ha autonomia finanziaria per risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione dei Comuni competono le entrate derivanti da:

a) trasferimenti delle risorse della Regione, della Città Metropolitana e Provincia per l'esercizio di funzioni e servizi trasferiti

b) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti

c) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni

d) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali

e) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi

f) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle forme associative

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti

h) rendite patrimoniali

i) accensione di prestiti

j) prestazioni per conto di terzi

k) altri proventi o erogazioni.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, la parte vincolata dei proventi derivanti da sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del Codice della Strada, è di competenza dell'Ente nel cui territorio la violazione è stata accertata.

Art. 34

Programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economicofinanziario ed è corredato dalla relazione revisionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

3. Di norma, i Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

4. I Comuni partecipanti all'Unione dei Comuni si obbligano a trasferire le risorse stanziare per il funzionamento dell'Ente nelle misure stabilite e nei termini previsti con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione dei Comuni e comunque non oltre sessanta giorni dall'approvazione dei bilanci dei singoli Comuni.

5. Il Consiglio dell'Unione approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

6. L'Unione dei Comuni applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

7. I bilanci, i provvedimenti di riequilibrio, i rendiconti approvati dall'Unione dei Comuni sono trasmessi ai Comuni associati entro dieci giorni dall'esecutività dell'atto di approvazione.

Art. 35

Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, il Revisore dei conti che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sua sfera di competenza.

Art. 36

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

*Art. 37**Patrimonio dell'Unione dei Comuni*

1. Il patrimonio dell'Unione dei Comuni è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione dei Comuni per atto di acquisto, donazione, permuta
- b) crediti e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'Unione dei Comuni può essere altresì consegnatario di beni di proprietà della Regione, della Città Metropolitana, della Provincia e dei Comuni aderenti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di propria competenza.

CAPO VI

RECESSO E SCIOGLIMENTO

*Art. 38**Recesso di un Comune dal vincolo associativo per una determinata funzione*

1. Il Comune partecipante può recedere unilateralmente dal vincolo associativo per una determinata funzione.

2. Il recesso dal vincolo associativo per una determinata funzione, è disciplinato dalla seguente procedura:

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere dal vincolo per la funzione stessa
- b) il Presidente dell'Unione dei Comuni entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le iniziative opportune anche per favorire la permanenza del Comune dandone comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere dal vincolo associativo per una funzione, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni.

3. Ciascuna deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Unione dei Comuni entro dieci giorni dall'esecutività.

*Art. 39**Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso dal vincolo associativo per una determinata funzione ha effetto dal 1° gennaio dell'esercizio

successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al successivo comma 4.

2. Il Presidente dell'Unione dei Comuni, entro sessanta giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'art. 38, comma 2, lettera c), su conforme delibera della Giunta, nomina un Comitato tecnico consultivo, con il compito di predisporre il piano di liquidazione.

3. Il Comitato tecnico consultivo è composto dal Segretario Generale e da due dirigenti dell'Unione dei Comuni o dei Comuni aderenti e dura in carica sei mesi. L'ufficio è gratuito e obbligatorio.

4. Il Comitato tecnico consultivo predispone un piano di liquidazione e la relativa convenzione e li sottopone alla Giunta per la loro approvazione. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione dei Comuni e il Comune conseguenti al recesso.

5. In caso di recesso dal vincolo associativo per una determinata funzione:

- a) il Comune rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato
- b) l'Unione dei Comuni svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune
- c) salvo se diversamente disposto nella convenzione, il Comune rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione in tutto o in parte a seconda dell'oggetto della delibera di recesso. Al Comune non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione dei Comuni acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità
- d) il personale dell'Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco è riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con la riassegnazione della funzione, mantenendo i diritti garantiti dalla legge. Il personale iscritto nei ruoli dell'Unione dei Comuni è trasferito secondo accordi tra gli Enti. La sottoscrizione di tale accordo è condizione di efficacia del decreto di scioglimento consensuale dal vincolo per una funzione.

6. Competono all'Unione dei Comuni gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione, anche nel territorio del Comune che ha deliberato il recesso.

*Art. 40**Scioglimento consensuale dal vincolo associativo per una determinata funzione*

1. La procedura di scioglimento consensuale dei Comuni aderenti dal vincolo per una determinata funzione, avviene secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni lo scioglimento consensuale dal vincolo per una determinata funzione. La deliberazione è adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio dell'Unione e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento

b) il Presidente dell'Unione dei Comuni trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio dell'Unione

c) i Consigli comunali adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dal vincolo per una determinata funzione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione dei Comuni.

2. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dei Comuni dichiara con proprio decreto lo scioglimento dal vincolo per una determinata funzione.

3. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento valgono come manifestazione della volontà di recedere dal vincolo associativo per quella determinata funzione, purché ciò sia espressamente confermato. In tal caso si prescinde dalla procedura di conciliazione di cui all'art. 38, comma 2, lettera b).

*Art. 41**Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento*

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni, entro trenta giorni dall'esecutività del decreto di scioglimento consensuale dal vincolo per una determinata funzione, nomina un Comitato tecnico consultivo secondo le procedure e i criteri di cui all'art. 39.

2. Il Comitato tecnico consultivo predispose un piano di liquidazione e la relativa convenzione e li sottopone alla Giunta per la loro approvazione. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione dei Comuni e i Comuni conseguenti lo scioglimento consensuale dal vincolo per una determinata funzione, osservando i seguenti criteri:

a) il personale dell'Unione dei Comuni in posizione di comando o distacco è riassegnato al Comune di

provenienza in concomitanza con la riassegnazione della funzione, mantenendo i diritti garantiti dalla legge. Il personale iscritto nei ruoli dell'Unione dei Comuni è trasferito secondo accordi tra gli Enti. La sottoscrizione di tale accordo è condizione di efficacia del decreto di scioglimento consensuale dal vincolo per una funzione

b) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente

c) salvo se diversamente stabilito dalla convenzione, in concomitanza con la riassegnazione della funzione, tutti i procedimenti avviati sono conclusi dai singoli Comuni competenti.

3. I Comuni restano obbligati nei confronti dell'Unione dei Comuni all'adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti prima della data di adozione del provvedimento di scioglimento.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

*Art. 42**Procedimento di revisione dello Statuto*

1. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto dell'art. 25, comma 4, della L.R. n. 68/2011 e s.m.i. per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell'Unione, previa deliberazioni conformi dei Consigli Comunali. La proposta di modifica è adottata dalla Giunta dell'Unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni: il Comune si esprime, con deliberazione del Consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del Consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione dei Comuni. La pubblicazione dello Statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore.

2. L'Unione e i Comuni associati trasmettono alla Giunta Regionale l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla L.R. n. 68/2011 e s.m.i.. Salvo diversa previsione della L.R. n.

68/2011, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività”.

3. (soppresso).

4. (soppresso).

5. Le modifiche da apportare a seguito dell'avvenuto recesso di un Comune dal vincolo associativo per una determinata funzione secondo l'art. 38 del presente Statuto, sono adottate a titolo ricognitivo dalla Giunta dell'Unione e trasmesse al Consiglio dell'Unione. Alla deliberazione di approvazione delle modifiche è allegato il testo coordinato dello Statuto.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Funzioni e servizi della Provincia di Firenze

1. Fino alla stipula della convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto, l'Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto della Provincia di Firenze, le seguenti funzioni, secondo il Protocollo Aggiuntivo di cui alla Deliberazione del Consiglio della Provincia di Firenze 13 luglio 1998, n. 116, e deliberazioni della Giunta Provinciale del 29 novembre 2001 n. 434 e del 10 ottobre 2002, n. 403:

- a) Pianificazione territoriale
- b) Pianificazione e controllo ambientale, compresa la gestione e la programmazione del ciclo di smaltimento dei rifiuti
- c) Lavoro e formazione professionale e manageriale
- d) Sviluppo economico e pianificazione strategica
- e) Viabilità e trasporti
- f) Servizi sociali e assistenziali
- g) Servizi scolastici, sportivi e ricreativi
- h) Servizi culturali e informativi
- i) Agricoltura, caccia e pesca
- j) Turismo
- k) Difesa del suolo e gestione del demanio idrico.

2. I servizi oggetto di delega sono disciplinati, anche con riferimento al trasferimento di risorse strumentali, umane e finanziarie, dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale 7 febbraio 2000, n. 18 e successivi provvedimenti di attuazione.

3. Fino alla stipula della convenzione di cui all'art. 5 del presente Statuto si applicano, per le funzioni di cui al comma 1, nelle materie che non siano disciplinate con regolamento dell'Unione, i regolamenti adottati dalla Provincia di Firenze.

4. La modifica o cessazione in tutto o in parte delle

funzioni e servizi delegati non comporta revisione statutaria.

Art. 44 *Norme transitorie*

1. Fino all'elezione del Presidente dell'Unione dei Comuni secondo l'art. 12 del presente Statuto, il Presidente transitorio è il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. Entro trenta giorni dall'esecutività del presente Statuto, la Giunta è convocata dal Presidente transitorio per l'elezione del nuovo Presidente.

2. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire, improrogabilmente, entro quarantacinque giorni dall'esecutività del presente Statuto.

3. Sino al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio dell'Unione è presieduto temporaneamente dal Presidente dell'Unione dei Comuni. La prima seduta del Consiglio dell'Unione dei Comuni è convocata dal Presidente temporaneo entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2 e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione dei Comuni esamina le condizioni degli eletti dichiarando le eventuali incompatibilità ed elegge il suo Presidente.

4. Le convenzioni di gestione associata di servizi e funzioni comunali stipulate tra i Comuni aderenti e tra i Comuni aderenti e il Circondario dell'Empolese Valdelsa di cui alle lettere e), g) e i) dell'art. 6, comma 1, del presente Statuto, cessano di avere efficacia al 31-12-2012. I relativi rapporti sono disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto e sono gestiti direttamente dall'Unione dei Comuni.

5. Gli effetti di cui al comma precedente si estendono alle altre convenzioni in essere stipulate tra i Comuni aderenti e tra i Comuni aderenti e il Circondario dell'Empolese Valdelsa relative ai servizi facenti capo alle altre funzioni fondamentali, dalla esecutività della deliberazione dei Consigli comunali di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte dell'Unione dei Comuni, si applicano i regolamenti adottati dal Comune di Empoli, in quanto compatibili.

Art. 45 *Norma finale e di rinvio*

1. I rapporti giuridici attivi e passivi e gli atti adottati dal Circondario dell'Empolese Valdelsa nella vigenza

del precedente Statuto di cui al Decreto del Presidente della Regione 4 maggio 1998, n. 180, con l'entrata in vigore del presente Statuto conservano piena validità ed efficacia.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune associato che per ultimo lo ha approvato. Dalla stessa data, è abrogato lo Statuto vigente.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631